

PENA E LIBERTÀ.
SULLA RAPPRESENTAZIONE DELLA
VIOLENZA IN *ARANCIA MECCANICA* DI
STANLEY KUBRICK*

Criminalia
Annuario di scienze penalistiche

in disCrimen dal 28.6.2024

Luciano Eusebi**

SOMMARIO 1. Un'immagine riduttiva di violenza ubiquitaria. – 2. La violenza che riproduce violenza. – 3. Il «programma Lodovico» non costituisce il prototipo della finalità rieducativa. 4. L'esistenza di una potestà punitiva non ne implica, o giustifica, contenuti di violenza. – 5. La difficile sfida della libertà come antidoto alla violenza.

1. Un'immagine riduttiva di violenza ubiquitaria

Parrebbe rappresentata l'apoteosi del male e della violenza. Non, però, secondo gli interrogativi drammatici circa il rapporto tra bene e male emergenti, per esempio, nelle immagini, pur (diversamente) brutali, proposte in *Apocalypse now* da Francis Ford Coppola, laddove tali interrogativi riguardano la gestione planetaria dei rapporti politici e, a monte, di quelli economici: gestione che comporta effetti, per molti, di sofferenza acuta o di morte, e che conduce persone altrimenti normali a divenire macchine di morte (*death clockworks*).

In *Arancia meccanica – A Clockwork Orange* (1971) – la violenza è quella, innanzitutto, su cui fanno leva i messaggi securitari: quella gratuita e ferina di un Alex (*a-lex*) qualsiasi, il protagonista, che ciascuno potrebbe temere celarsi dietro la porta accanto (come se il male sempre in grado di sorprendere la nostra vita necessitasse di trovare una personificazione almeno immaginifica). Così che dal predetto timore possa trarsi giustificazione e incentivo per qualsiasi violenza la quale prometta di sapersi opporre a simile minaccia recondita.

Resta fuori di scena ogni rimando, nel film, a un'indagine su eventuali precursori che favoriscano le condotte violente: il crimine, del resto, appare ricondotto, e ridotto, a queste ultime. Esso è fatto emergere in tutto lo splendore del suo radicarsi incondi-

* Il testo, corredato delle note, riproduce l'intervento al Convegno «Un "penale" senza "diritto". Rimediando Stanley Kubrick», tenutosi all'Università di Firenze il 29 febbraio 2024.

** Professore ordinario di diritto penale nell'Università Cattolica di Milano.

zionato nella mera malvagità, avente la sua scaturigine in un volere che, conseguentemente, dovrà essere coartato o del tutto annullato. Anzi, il regista è attento a non presentare Alex, minorenni, come emarginato sociale: ha genitori e con essi una casa, è iscritto a scuola, ha interessi culturali specie in ambito musicale, non sopporta un linguaggio sguaiato (emerge solo qualche riferimento alla viltà accomodante e opportunistica di quei genitori).

Concetti fastidiosi rispetto alla linearità di un tale approccio come quelli di *corresponsabilità sociale* e di *prevenzione primaria*, ancorché scevri da esasperazioni deterministiche, non trovano spazio.

Eppure, a ben vedere, quanti – per restare all’evento più grave – dei poco più di trecento omicidi volontari annuali in un paese, comparatisticamente, a basso tasso omicidario come l’Italia (beninteso, anche uno solo sarebbe inaccettabile) rispondono al modello di ferocia senza movente, di sadismo fine a sé stesso, reperibile nell’agire di Alex e dei suoi Drughì (i quali compongono, con lui, la banda del *lattepiù*, cioè del latte *migliorato* ricorrendo a qualche sostanza stupefacente), modello che pure sembra eretto, tramite quel film, a caso emblematico? Pochissime unità, forse nessuno? Perfino certi atti estremi di bullismo non nascono come funghi alieni, in un prato che non li abbia alimentati.

Le cose, dunque, sono più complesse, anche se è vero che la disponibilità al male, negli esseri umani, resta un mistero.

L’altra violenza sulla quale Kubrick concentra la sua attenzione è quella, correlativa, che – sembra dirci – finisce per imbrigliare le istituzioni nel momento in cui si danno per fine, ricercando consenso, il rispondere in modo drastico a quella simbologia della malvagità che si rinviene nel reato violento e che, in non poca parte, funge da alibi per il mancato contrasto di manifestazioni più subdole ed estese del male nel mondo.

Per Kubrick, infatti, l’alternativa circa tale risposta è molto chiara: o la violenza materiale del retribuire *colpo su colpo*, secondo la logica espressa dal direttore del carcere in cui Alex viene recluso per l’omicidio perpetrato nel corso di una «visita a sorpresa» della sua banda in un’abitazione privata; oppure la violenza morale del bizzarro programma rieducativo sperimentale (il «programma Lodovico») cui Alex aderisce per poter ritornare libero al più presto: un programma che, attraverso la visione obbligata di filmati aventi per contenuto violenze estreme, induce in lui, col supporto di farmaci, un senso di nausea esasperata dinnanzi alle medesime e, con ciò, la repulsione verso la tenuta di condotte similari, in quanto comportanti l’insorgere automatico del suddetto malessere non sopportabile. Senza, si noti, che in Alex la volontà

dell'agire violento venga meno, essendo essa inibita soltanto dall'appalesarsi, e pertanto dal timore, di quel malessere: come emerge nella dimostrazione dinnanzi alle autorità circa l'efficacia del trattamento, nel corso della quale Alex vorrebbe pur sempre agire con violenza verso gli attori che si prestano alla prova (un finto provocatore che lo umilia e una donna svestita), ma si blocca per l'insorgere della nausea.

Si tratta, peraltro, di un'alternativa solo apparente. In entrambi i casi è la violenza opposta alla violenza (il *male per il male*) che trionfa: con effetti, supposti, intimidativi e neutralizzativi.

Violenza, dunque, che identifica il ruolo del malvagio e violenza che identifica il potere istituzionale. Altri orizzonti di analisi circa le forme di prevaricazione e d'ingiustizia operanti nel contesto sociale e globale non si dischiudono. E quelle stesse istituzioni che le dovrebbero dominare ne risultano delegittimate in quanto ritenute esse pure, e per prime, artefici di inesorabile violenza.

Per cui appare un po' esasperata la conclusione di Rossana Rossanda in un bell'articolo pubblicato ne *Il manifesto* del 12 agosto 1972¹, secondo cui *Arancia meccanica* renderebbe evidente il fallimento dei «correttivi riformisti» del sistema sociale e l'alternativa, ritenuta ineludibile, fra rivoluzione e barbarie: dato che di critica sociale, nel film, emerge ben poco, ed esso, anzi, sembra piuttosto fare da velo rispetto alle contraddizioni sociali e alle forme non istituzionali del potere che della suddetta delegittimazione finiscono per giovare. Tuttavia, la premessa da cui muove l'intellettuale di origine istriana coglie un aspetto – un rischio strutturale, se non muta il concetto della giustizia – che, ieri come oggi, non può essere sbrigativamente eluso: «il guaio di questo meccanico agrume è che dimostra non solo come la nostra civiltà attuale produca violenza, ne sia disgregata, ma come non possa produrre anticorpi alla violenza. Alla distruzione non sa opporre che la distruzione del distruttore».

2. La violenza che riproduce violenza

Certamente, *Arancia meccanica* è aperta a molte letture, un po' come i testi indecifrabili di certe canzoni contemporanee evocativi di sensazioni che poi ciascuno può adattare ai suoi vissuti. E, pertanto, si può leggere il messaggio di Kubrick pure nel senso di una denuncia contro l'inanità della violenza contrapposta alla violenza, secondo una spirale che continuamente riproduce il male: spirale forse evocata dal

¹ Anche in <https://ilmanifesto.it/arancia-meccanica-il-de-profundis-degli-anni-ruggenti-del-capitale>.

serpente di Alex, che questi custodisce con premura ma non ritrova nella sua casa quando esce dal carcere. Quel serpente dal quale è lecito temere un'insidia, ma che, osserva Rossanda, è «il solo innocuo, nell'*Arancia meccanica*»: in quanto, se ne potrebbe dedurre, la violenza propriamente detta è caratteristica della volontà *umana*.

Alex, coartato a non essere violento dalla violenza del «programma Lodovico», diviene vittima di violenza. Sul piano morale: scopre che i genitori, nel frattempo, lo hanno sostituito con un giovane arrogante, che in sostanza li plagia, il quale ha occupato la sua camera, così che non c'è più posto per lui. E sul piano fisico: un *homeless* che ne fu vittima lo riconosce, infierendo su di lui insieme ad altri *clochard* finché non intervengono due dei suoi Drughì che hanno riciclato il loro essere violenti arruolandosi in polizia, i quali, invece di proteggerlo, lo torturano con la tecnica dell'annegamento, secondo uno spirito di rivalsa verso il loro antico *leader* (spirito già manifestatosi, invero, quando consegnarono Alex, di fatto, alla polizia, dopo l'omicidio che commise).

Ed è per causa di questi ultimi fatti che, quasi esanime, Alex cerca rifugio proprio nella casa di uno scrittore reso invalido anni prima dalla sua banda in conseguenza di un'altra «visita a sorpresa», durante la quale fu anche perpetrata violenza verso la moglie di tale scrittore, successivamente deceduta. Ma proprio qui Alex – inizialmente riconosciuto non già come l'aggressore di allora, bensì, attraverso i *media*, come il criminale redento dal «programma Lodovico» e reso *testimonial* dal partito politico al potere di una vittoria ormai disponibile sul crimine – subisce la violenza che avrebbe potuto distruggerlo.

Percepita infatti l'intervenuta insopportabilità per Alex della sua musica preferita, la nona sinfonia di Beethoven, in quanto aveva accompagnato alcune delle immagini più cruente cui era stato costretto ad assistere durante il «programma Lodovico» (che ha lo stesso nome di Beethoven, forse poiché riesce a elidere pure l'unico legame col buono e col bello del protagonista), il suddetto scrittore – che si rivela acerrimo avversario del partito al potere e che ospita Alex con il pretesto di aiutarlo a riprendersi – ordisce con i suoi *partner* politici uno stratagemma onde provare all'opinione pubblica gli effetti perversi di tale «programma». Stordito con del sonnifero versato nel vino offertogli durante il suo pranzo, Alex viene dunque rinchiuso in una stanza nel piano più alto della casa, dove gli arriva al massimo volume il suono della nona sinfonia, di modo che gliene derivi disperazione e sia indotto, per sfuggirvi, a gettarsi dalla finestra.

Alex, però, sopravvive, così da poter usufruire di una lunga riabilitazione supportata dal partito al potere, il quale vuole continuare a presentarlo come un alleato, scongiurando che sia percepito socialmente, invece, come sua vittima. E, dinnanzi ai

vantaggi che gli offre *pro futuro* il ministro dell'interno (in una scena tragicomica nella quale Alex si fa voluttuosamente imboccare dal ministro stesso nel letto dell'ospedale in cui si trova), il nostro protagonista sta al gioco. Recuperata la sua volontà – avendo il trauma annullato gli effetti del «programma Lodovico» – Alex torna a dimostrare il suo cinismo. Accetta le promesse, lasciandosi riprendere dai *media* insieme al ministro, che si atteggia a suo benefattore. Del resto, poco prima aveva reagito a immagini-*test* presentategli dalla psichiatra dell'ospedale, associando ad esse condotte conformi al suo agire sadico pregresso. Il che consente a Kubrick un epilogo in cui la *guarigione* di Alex è celebrata attraverso l'immagine onirica di una zuffa sensuale tra due donne, davanti a una folla che applaude.

Conclusione ben diversa, peraltro, rispetto a quella reperibile nel romanzo di Anthony Burgess, del 1962, dal quale il film è tratto², in cui Alex sembra addivenire all'idea che possa risultare preferibile, per il suo avvenire, una vita *normale*, nell'ambito di una famiglia. Kubrick, dunque, non pare accettare compromessi: la volontà che opta per la violenza resta protagonista assoluta, e irredimibile, della sua pellicola, attivando vortici che perpetuano la violenza.

3. Il «programma Lodovico» non costituisce il prototipo della finalità rieducativa

Bisogna nondimeno considerare che il fulcro del film, e del dibattito che ha prodotto, è il «programma Lodovico», quale rappresentazione, sebbene estrema, di una pena *rieducativa*. In sostanza, quel che pare doversene evincere è che la rieducazione tenderebbe inevitabilmente, come emerge in modo parossistico da quell'ipotetico «programma», a coartare la libertà morale dei suoi destinatari, rendendoli oggetto passivo di un trattamento operato su di essi.

Da cui la conseguenza implicita, ne fosse o meno consapevole Kubrick, di un potente *endorsement* in favore del punire classico rispondente allo schema retributivo. Il che, storicamente, è ben plausibile abbia avuto il suo peso, se solo si pensa alla svolta operata dal sistema penale statunitense in epoca immediatamente successiva all'uscita del film, nel senso di un'enorme espansione della popolazione penitenziaria orientata agli slogan del *just desert* e della inutilità (*nothing works*), rispetto alle recidive, degli sforzi di recupero fin lì attivati nell'ambito del sistema penale.

Meglio, s'è teorizzato, il *colpo su colpo*, che lascerebbe ciascuno libero di essere

² A. BURGESS, *Arancia meccanica*, trad. it. di F. Bossi, Torino, 1996.

come vuole, e anche di rimanere malvagio. Quasi che in contesti di ritorsione del male, alieni da qualsiasi reminiscenza solidaristica, la libertà sia brillantemente salvaguardata e promossa.

Del resto, la diffidenza verso i percorsi rieducativi traspare, in *Arancia meccanica*, anche attraverso il senso stesso di vago dileggio che accompagna le brevi comparse dell'ispettore giudiziario minorile Deltoid: sia quando ricorda ad Alex che è già stato condannato e che un'ulteriore condanna lo porterebbe non più in riformatorio ma in carcere, sia quando, dopo l'omicidio commesso da Alex, gli sputa in faccia, non accettando il proprio fallimento.

Nulla, comunque, di nuovo. È ben noto il dibattito acceso che caratterizzò durante i lavori dell'Assemblea costituente l'introduzione nella Carta fondamentale, all'art. 27, terzo comma, del disposto secondo cui «le pene (...) devono tendere alla rieducazione del condannato»: molti infatti temevano che parlare di rieducazione significasse recepire il determinismo tipico della Scuola positiva, negando l'autonomia personale e accedendo a concezioni totalitarie dello Stato, proclivi all'indottrinamento forzoso³.

Una vicenda che, nonostante l'approvazione contrastata di quella formula, ha favorito l'idea compromissoria di concessioni al reinserimento sociale dell'autore di reato, ma conservando il carattere sostanzialmente retributivo delle pene principali in sede di condanna, rimaste refrattarie, tuttora, a contenuti di carattere programmatico o prescrittivo.

Si tratta, allora, di far valere un chiarimento basilare: l'idea rieducativa correttamente intesa non ha nulla a che vedere con la soppressione dell'autonomia individuale, posto che, invece, la presuppone e la valorizza⁴.

Mentre – infatti – la concezione retributiva considera la libertà personale *al passato* e fa del suo cattivo uso la giustificazione del punire, ritenendo che l'uso della libertà possa essere oggettivamente valutato (laddove invece risultano conoscibili solo i fattori che abbiano inciso circa il suo esercizio), mentre il positivismo *nega* la libertà, immaginando di poter ricondizionare individui qualificati devianti a seguito di qualche supposta anomalia, l'idea rieducativa riguarda, invece, la libertà *al futuro*, nella convinzione, cioè, che ogni individuo, quale possa essere stato il suo passato, conservi

³ Cfr. in proposito, p. es., G. VASSALLI, *Le funzioni della pena nel pensiero di Aldo Moro*, in M. MARTINAZZOLI-F. TRITTO-G. VASSALLI-G. BETTIOL, *Aldo Moro e il problema della pena*, Bologna, 1982, 57 ss.

⁴ Cfr. sul tema G. FIANDACA, *Punizione*, Bologna, 2024, in part. 90 ss.; L. EUSEBI, *Rieducazione e prospettive di riforma del sistema sanzionatorio penale dopo il d.lgs. n. 150/2022*, in <https://www.sistemapenale.it/>, 10 aprile 2024.

la capacità di una revisione critica del medesimo e di una reimpostazione delle sue condotte per l'avvenire.

Ciò nel convincimento, desumibile dallo stesso disposto del summenzionato art. 27, terzo comma, che la prevenzione dei reati stabile nel tempo si fonda su elementi non già coercitivi, bensì motivazionali. Per cui la prevenzione costituisce una partita che costantemente si gioca tra l'appello comportamentale insito in precetti normativi democraticamente sanciti e l'autonomia personale, suscettibile di operare un'adesione *per scelta* a tali precetti. Un appello, quello predetto, tale da esigere una conformazione delle sanzioni penali, sia attraverso il loro contenuto definito dalla legge, sia attraverso la loro applicazione, idonea a rendere manifeste le ragioni della tutela penale di determinati beni.

Il che orienta a sanzioni concepite non come danno corrispettivo rispetto a un certo danno cagionato, secondo intenti di coazione e di neutralizzazione (il *malum pro malo* può perseguire soltanto effetti di quel tipo), bensì in termini progettuali, secondo quanto emerge anche nella sentenza n. 84/2024 della Corte costituzionale⁵: come percorsi, cioè, significativi rispetto alla promozione dei beni e delle relazioni che abbiano patito offesa, i quali inglobino l'interesse per un futuro di vita socialmente integrato dei loro destinatari e ambiscano a ottenerne un'adesione, per consenso, alla probità legale.

Ben si sa, d'altra parte, che l'intimidazione scevra da motivazione non è in grado di evitare scelte criminali, con riguardo a un numero non marginale di individui, allorquando risulti elevata – com'è inevitabile – l'entità della *cifra oscura*, cioè la probabilità che una data condotta illecita sfugga al filtro giudiziario. Come pure ben si sa che le politiche di neutralizzazione degli autori di reato non hanno mai impedito la sostituzione delle compagini criminali ad opera di nuovi individui, rivelando, pertanto, un'incidenza pressoché irrilevante sui tassi di criminalità. Laddove, invece, la persona che sceglie di recedere da stili comportamentali antiggiuridici mina, sul territorio, l'attrattività degli stessi e funge da traino perché altri seguano la medesima strada, destabilizzando la solidità delle stesse organizzazioni criminose. Considerazioni, queste, in base alle quali la finalità dei sistemi penali appare compendiabile in quella di una prevenzione generale *reintegratrice*.

⁵ Ai sensi di tale sentenza la detenzione domiciliare sostitutiva risponde a «un'ottica complessiva che l'*amicus curiae* [l'Unione della camere penali italiane] efficacemente definisce in termini di 'pena-programma', caratterizzata da "elasticità nei contenuti, predeterminati dalla legge, perché funzionale alla individualizzazione del trattamento sanzionatorio", in funzione della garanzia di rieducazione e risocializzazione del condannato e, al contempo, di prevenzione speciale».

4. L'esistenza di una potestà punitiva non ne implica, o giustifica, contenuti di violenza

Occorre tuttavia aggiungere un ulteriore distinguo. Sarebbe davvero equivoco identificare l'obbligatorietà delle prescrizioni legali con un supposto esercizio necessitato di violenza da parte dei pubblici poteri: esercizio che, in tal senso, non risulterebbe diverso, per sua stessa natura, ove esercitato in contesti democratici oppure nell'ambito di regimi oppressivi. Se così fosse, il «programma Lodovico» rappresenterebbe, infatti, l'esito coerente estremo del *diritto alla violenza* che si riconosca a qualsiasi tipo di potere.

Una cosa, tuttavia, è prevedere conseguenze per il mancato rispetto della legge e imporne l'applicazione. Altra cosa è ritenere che quelle conseguenze non possano che avere un contenuto intrinseco di violenza⁶.

Ma proprio la sovrapposizione fra i due piani ha consentito per secoli l'identificazione tra il sanzionare e il concepire programmaticamente le sanzioni come inflizione di sofferenza ai loro destinatari o come forzatura della loro libertà morale.

Del resto, se esiste un ordinamento giuridico democratico che legittimamente sollecita i consociati al rispetto delle norme vigenti (salvaguardata l'obiezione di coscienza nei casi in cui la si debba riconoscere), non si vede perché dovrebbe invece ritenersi precluso, rispetto al caso in cui un fatto illecito sia stato commesso, sanzionare il trasgressore sollecitandolo a una riappropriazione personale delle motivazioni fondative di un agire conforme alla legalità, attraverso percorsi che le promuovano (ed essere ammesso, invece, il punirlo anche nelle forme coercitive più drastiche, rivolte a intimidire e neutralizzare).

5. La difficile sfida della libertà come antidoto alla violenza

Emerge allora l'intrinseca contraddittorietà del «programma Lodovico»: il quale mira a privare chi ad esso venga sottoposto – esercitando su di lui una violenza coercitiva – dell'unica caratteristica che può condurre un individuo ad affrancarsi dall'agire in modo violento, vale a dire della sua volontà.

Certo, si tratta della medesima volontà che può anche volgersi al male, ma non

⁶ Si consenta il rinvio, sul tema, a L. EUSEBI, *Su violenza e diritto penale*, in E. AMBROSETTI (a cura di), *Studi in onore di Mauro Ronco*, Torino, 2017, 114 ss., nonché in *Antigone*, 2015, 2, 51 ss.; ID., *Qualcosa di meglio della pena retributiva. In margine a C. E. Paliero*, Il mercato della penalità, in C. PIERGALLINI-G. MANNOZZI-C. SOTIS -C. PERINI-M. SCOLETTA-F. CONSULICH, *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, vol. I, Milano, 2022, in part. 400 ss.

può darsi affrancamento dal male senza libertà. Diversamente, come emerge nel percorso di Alex, appena si allenterà il vincolo coercitivo tornerà ad affacciarsi il fascino della violenza.

E nel caso stesso in cui, cinicamente, si osservasse che l'estremo della violenza applicata su un trasgressore, costituito dalla sua segregazione a vita o dall'applicazione nei suoi confronti della pena di morte, ne rende impraticabili ulteriori condotte antisociali, resterebbe il fatto che le modalità d'intervento violento sul medesimo accreditano, piuttosto che delegittimare, nella coscienza civile la plausibilità dell'agire violento onde conseguire determinati scopi: con evidenti effetti controproducenti di prevenzione generale.

A ben vedere, poi, è proprio la previsione credibile del subire una reazione violenta (non tanto con riguardo alla sua entità, bensì alla sua certezza o alla sua alta probabilità) che ha inibito in un gran numero di persone nel corso della storia la forza di non prestarsi all'esercitare violenza: si considerino le infinite schiere di giovani partiti per uccidere, e per farsi uccidere, in guerra, date le conseguenze sanzionatorie quasi ineludibili nel caso di renitenza, oppure si pensi all'agire *lato sensu* violento verso l'*altro* in conseguenza di un'intimidazione mafiosa o per obbedienza alle più diverse forme temibili di potere.

Non è vero, allora, che la previsione di una violenza applicabile verso chi non agisca in un certo modo sia stata in grado di scongiurare condotte violente o comunque anti-giuridiche. È vero, piuttosto, che la suddetta previsione abbia operato onde indurre, e per molti versi costringere, all'esercizio della violenza.

La libertà, in effetti, comporta sempre un'assunzione di responsabilità, il cui esercizio può essere gravoso: come ci ricorda Dostoevskij richiamando la *Leggenda del grande inquisitore*⁷, oppure Kierkegaard, fra l'altro, ne *Il concetto dell'angoscia*⁸.

Del resto, la persona davvero libera non è quella che, in modo irriflesso, *fa ciò che vuole* e neppure cerca di comprendere e dirimere i fattori suscettibili di incidere sulle sue scelte, bensì quella che sa ritrovare in sé stessa le risorse per agire secondo ciò che nella sua coscienza riconosca come bene, anche ove questo le possa comportare dei costi.

La convivenza civile prevede, peraltro, che attraverso la legge (di fatto quella penale) sia stabilita una serie di regole basilari per relazioni sociali ritenute buone: ben sapendo, però, che il loro rispetto può essere frustrato da molteplici fattori, di ordine sociale o psicologico oppure riconducibili al perseguimento di interessi privati, come

⁷ Cfr. F. DOSTOEVSKIJ, *I fratelli Karamazov* (1879-1880), trad. it. di A. Polledro, Milano, 1981, Libro quinto, § V, pp. 263 ss.

⁸ Cfr. S. KIERKEGAARD, *Il concetto dell'angoscia* (1844), trad. it. di C. Fabro, Milano, 1995.

pure all'odio o al rancore. Ed è per questo che l'ordinamento giuridico interviene prima di qualsiasi reato (o dovrebbe farlo) attraverso la c.d. *prevenzione primaria*, per ridurre in quanto possibile l'incidenza criminogena di quei fattori.

Ma ciò, se è vero, lascia apparire naturale, come già si diceva, che il medesimo ordinamento agisca analogamente pure dopo la commissione del reato, rispetto al suo autore: attraverso modalità sanzionatorie orientate all'agire in favore dei beni tutelati, alla riparazione e, se possibile, alla stessa riconciliazione con l'eventuale vittima o la comunità sociale, che è quanto dire orientate a rimuovere, circa tale autore, l'incidenza di quegli stessi fattori criminogeni.

Di più il diritto non può fare. Può proporre opportunità rieducative, ma non può agire in senso coercitivo nei confronti della coscienza di un trasgressore. Può dunque obbligare a svolgere un programma sanzionatorio che ricomprensca opportunità di quel tipo ed eventualmente tornare a modalità punitive più tradizionali nel caso in cui esso non sia accolto (ma l'esperienza indica che ciò non è frequente). Mai potrebbe pensare, invece, a sopprimere la libertà morale di una persona rendendola un automa che non delinque: né, del pari, a campi di rieducazione, a psicoterapie in un ambito che non è quello di carattere sanitario, a forme di lavaggio del cervello o a distopie del tipo rappresentato dal «programma Lodovico».

In questo senso, anzi, il ricorso stesso da parte del testo costituzionale al termine *rieducazione* (in luogo di risocializzazione, responsabilizzazione, recupero o quant'altro) non appare poi così datato o moraleggiante, come talora si afferma: posto che le scienze dell'educazione da gran tempo hanno chiarito che educare nulla ha a che fare con *manipolare*.

Insegno da decenni anche a studenti che si preparano a essere educatori o assistenti sociali e posso attestare che nulla è loro più chiaro del fatto che le persone verso cui si adopereranno in sede lavorativa sono titolari di un'indefettibile autonomia personale che va promossa piuttosto che limitata o soppressa.

ABSTRACT

Il testo evidenzia i rischi di una rappresentazione della violenza conforme agli stereotipi e alle semplificazioni degli orientamenti securitari, che in Arancia meccanica si rivela priva di attenzione sia ai fattori di corresponsabilità sociale che favoriscono la criminalità, sia alle esigenze della prevenzione primaria: con esiti di facile supporto agli indirizzi neo-retributivi emergenti a partire dagli anni Settanta del secolo scorso. Può nondimeno

constatarsi fortemente rimarcato, nell'opera di Stanley Kubrick, come la contrapposizione di violenza a violenza crei un circolo vizioso che rende impossibile il superamento della medesima: una contrapposizione che si concretizza nel bizzarro programma di rieducazione coercitiva al quale il protagonista del film accetta di sottoporsi e la cui stridente incompatibilità con l'autonomia di ciascun individuo umano costituisce il fulcro dell'intera opera cinematografica. Nelle note che seguono si sottolinea che il suddetto programma non delinea in alcun modo un'immagine corretta della finalità rieducativa, la quale implica non già l'annullamento, bensì la promozione della libertà individuale. E altresì che la natura vincolante dei provvedimenti penali non ne comporta, al contrario di quanto tradizionalmente asserito, contenuti intrinseci di violenza (l'intimidazione violenta non ha mai contribuito a ridurre il male, ma ha largamente costituito, semmai, fattore cui s'è fatto ricorso per indurre ad agire secondo il male).

PAROLE CHIAVE

Pena – Rieducazione e libertà– Sanzioni ‘non violente’ –
Prevenzione generale reintegratrice

* * *

PUNISHMENT AND FREEDOM.

ON THE REPRESENTATION OF VIOLENCE IN STANLEY KUBRICK'S *A CLOCKWORK ORANGE*

ABSTRACT

The article highlights the risks of a representation of violence that conforms to the stereotypes and simplifications of securitarian orientations, which in 'A Clockwork Orange' proves to be devoid of attention both to the factors of social co-responsibility that foster crime and to the needs of primary prevention. This approach easily lends support to emerging neo-retributive trends that emerged from the 1970s. Nevertheless, Stanley Kubrick's work strongly emphasizes how the opposition of violence to violence creates a vicious cycle that makes overcoming it impossible: a juxtaposition that is concretized in the bizarre program of coercive re-education to which the film's protagonist agrees to undergo and whose strident incompatibility with the autonomy of each human individual constitutes the core of the entire cinematic work. In the following notes, it is highlighted that the aforementioned program does not outline a correct picture of the re-educational purpose, which implies not the nullification but the promotion of individual freedom. Additionally, it is observed that the binding nature of penal provisions does not entail, contrary to traditional assertions, intrinsic contents of violence (violent intimidation has never contributed to reducing evil but has largely served as a means to induce actions aligned with evil).

KEYWORDS

Punishment – Re-education and freedom – ‘Nonviolent’ sanctions –
General reintegrative prevention